

**OGGETTO:** L. R. 04/2003 - L.R 3/2010 – DCA 90/2010 – Art. 21 quinquies L. 241/90: Provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, rilasciati con DPGR n. 2941 del 06/12/1994 e con DGR n. 772/1998, in relazione al presidio sanitario denominato "Ce.i.s. S. Crispino Comunità Accoglienza Semiresidenziale", con sede operativa in Via del Collegio, n.2 – 01100 Viterbo, gestito dall'Associazione Centro di Solidarietà Ce.i.s. San Crispino di Viterbo (P.IVA 90005460564), con sede legale in Piazza San Lorenzo, n. 6 – 01100 Viterbo - ASL di Viterbo.

## **IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: "Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni;

**VISTO** l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

**VISTA** la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria"

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO**, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti...”*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies ...”*

**VISTA** la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

**VISTO** il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi;

**VISTO** l’art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha disposto quanto segue:

- *“le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all’art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”*,

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l’adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

**VISTA** la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private “

**VISTO** in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- *“per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

**TENUTO CONTO** che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

**CONSIDERATO** altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

Segue decreto n.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

**VISTA** la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” art. 1, commi dal 123 al 126;

**TENUTO CONTO** che in ottemperanza a quanto stabilito nel DCA n. 13/2011 sopraccitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Viterbo ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in Via del Collegio, n.2 – 01100 Viterbo;

**RILEVATO** che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL di Viterbo, la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Decreto de Presidente della Giunta Regionale n. 2941 del 06/12/1994;
- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 772 del 17/03/1998;

**PRESO ATTO** dell'attestazione, rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Viterbo prot. n. 58466 del 04 dicembre 2013 (acquisita in piattaforma SAASS) con cui si attesta, sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di verifica giusta nota prot. n. 20307 del 04/12/2013, la **non conformità** del presidio sanitario denominato “Ce.i.s. S. Crispino Comunità Accoglienza Semiresidenziale”, con sede operativa in Via del Collegio, n.2 – 01100 Viterbo, gestito dall'Associazione Centro di Solidarietà Ce.i.s. San Crispino di Viterbo” (P.IVA 90005460564), in persona del Rappresentante Legale, Sig. Canuzzi Alberto, nato a Onano (VT), il 10/01/1940, con sede legale in Piazza San Lorenzo, n. 6 – 01100 Viterbo ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DPCA n.90/2010 e s.m.i per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie:

1. Cura e riabilitazione per persone in stato di dipendenza (area pedagogico - riabilitativa) – n. 24 posti adulti, maschi e femmine, di cui n. 5 posti riservati alle misure alternative alla detenzione e/o in affidamento al servizio sociale (C.T.S. Collegio)

poiché **“il presidio di cui sopra risulta chiuso.”**

**VISTA** la nota protocollo regionale n. 359029 del 24/06/2014, con cui la Regione Lazio ha avviato il procedimento di revoca del titolo di accreditamento provvisorio e di autorizzazione all'esercizio, rilasciati con DPGR n. 2941 del 06/12/1994 e con DGR n. 772/1998, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90;

**PRESO ATTO**, del mancato interesse del soggetto interessato alla presentazione di eventuali osservazioni in merito al procedimento de quo;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, rilasciati con DPGR n. 2941 del 06/12/1994 e con DGR n. 772/1998, in relazione al presidio sanitario denominato “Ce.i.s. S. Crispino Comunità Accoglienza Semiresidenziale”, con sede operativa in Via del Collegio, n.2 – 01100 Viterbo, gestito dall'Associazione Centro di Solidarietà Ce.i.s. San Crispino di Viterbo” (P.IVA 90005460564), in persona del

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Rappresentante Legale , Sig. Canuzzi Alberto, nato a Onano (VT), il 10/01/1940, con sede legale in Piazza San Lorenzo, n. 6 – 01100 Viterbo per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie:

2. Cura e riabilitazione per persone in stato di dipendenza (area pedagogico - riabilitativa) – n. 24 posti adulti, maschi e femmine, di cui n. 5 posti riservati alle misure alternative alla detenzione e/o in affidamento al servizio sociale (C.T.S. Collegio)

poiché **“il presidio di cui sopra risulta chiuso.”**

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

1. revocare i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, rilasciati con DPGR n. 2941 del 06/12/1994 e con DGR n. 772/1998, in relazione al presidio sanitario denominato “Ce.i.s. S. Crispino Comunità Accoglienza Semiresidenziale”, con sede operativa in Via del Collegio, n.2 – 01100 Viterbo, gestito dall'Associazione Centro di Solidarietà Ce.i.s. San Crispino di Viterbo” (P.IVA 90005460564), in persona del Rappresentante Legale , Sig. Canuzzi Alberto, nato a Onano (VT), il 10/01/1940, con sede legale in Piazza San Lorenzo, n. 6 – 01100 Viterbo per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie:

- Cura e riabilitazione per persone in stato di dipendenza (area pedagogico - riabilitativa) – n. 24 posti adulti, maschi e femmine, di cui n. 5 posti riservati alle misure alternative alla detenzione e/o in affidamento al servizio sociale (C.T.S. Collegio)

poiché **“il presidio di cui sopra risulta chiuso.”**

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insisteva la struttura, a mezzo raccomandata/PEC e tramite pubblicazione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione “Argomenti - Sanità”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

